

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento individua, in attuazione della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 art. 90 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a Società, Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva e federazioni Sportive provinciali (art. 90, c. 25) e della legge Regionale del 3 Gennaio 2005, n. 6 "Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana", in continuità con gli Indirizzi della Programmazione Regionale e con il Piano Provinciale dello Sport, le modalità ed i criteri generali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi ad Istituti scolastici.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Con il presente regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. Le Palestre annesse ad Istituti Scolastici sono destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza; nelle ore rimaste libere sono utilizzate per l'attività sportiva della collettività.

### **Art. 3 – Forme di gestione degli Impianti Sportivi**

1. In relazione alla forma di gestione degli impianti sportivi pubblici, si distinguono le seguenti ipotesi:

- a) Impianti in gestione diretta: quando sono condotti in economia;
- b) Mediante affidamento in gestione in concessione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, singole o associate, aventi sede

nel Comune di Calcinaia, individuata previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento.

2. Gli Impianti Sportivi Scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra-curricolari, sono affidati in orario extra-scolastico con le modalità ed i criteri degli impianti pubblici a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale.
3. Qualora le gare per l'affidamento in concessione ai soggetti di cui al comma 1 – lett. b) e comma 2 del presente Articolo, andassero deserte dopo averle esperite per due volte, si può prevedere l'affidamento mediante procedura negoziata (trattativa privata) ad altro soggetto richiedente a condizioni analoghe a quelle presenti nei bandi pubblici, congrue con la funzione di promozione della cultura sportiva che l'impiantistica può svolgere e con l'esigenza di tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico.
4. L'attivazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica avverrà previa espressione da parte dell'organo collegiale competente della volontà di procedere alla concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà pubblica, specificando le finalità che si intendono realizzare e gli intendimenti circa il previsto utilizzo e sviluppo dell'impianto stesso.

#### **Art. 4 - Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi**

1. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi deve tenere conto dei seguenti criteri:
  - a) Garanzia di apertura dell'impianto sportivo a tutti i cittadini;
  - b) Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 3 che ne facciano richiesta;
  - c) Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti;
  - d) Scelta del concessionario che tenga conto dell'esperienza nel settore, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticata nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - e) Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di proposte che consentano la valutazione dei profili tecnici;
  - f) Valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune della base economica minima (canone minimo che si intende percepire o eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione) su cui formulare l'offerta.

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
AFFIDAMENTI LOCALI

IL RESPONSABILE SERVIZIO V. SEGRETERIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
M. DE CARPITA

## TITOLO II - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

### Art. 5 - Modalità di affidamento

1. La scelta del soggetto affidatario si effettua tramite procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di avviso pubblico all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet dell'Ente, e su almeno un quotidiano a tiratura locale.
2. L'Avviso Pubblico deve indicare quali elementi essenziali:
  - a) Il soggetto appaltante.
  - b) La procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  - c) L'oggetto del bando:
    - cl) la tipologia dell'impianto;
    - c2) gli intendimenti dell'Amministrazione Comunale circa lo sviluppo dello stesso impianto.
  - d) La durata della gestione.
  - e) I soggetti ammessi a gara.
  - f) I requisiti di cui i concorrenti devono essere in possesso.
  - g) Le modalità di svolgimento della gara, l'aggiudicazione e la valutazione delle offerte.
  - h) L'importo a base d'asta a cui fare riferimento per la definizione dell'offerta economica.
3. Per la partecipazione al bando pubblico dovrà essere utilizzato apposito formulario predisposto dall'Amministrazione con l'approvazione degli atti di gara.
4. Con la partecipazione al bando il soggetto interessato dovrà impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con l'Ente concedente, contenente il dettaglio delle clausole che disciplinano l'uso dell'impianto pubblico.

### Art. 6 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati nell' Art. 3 – comma 1 lett. b) - del presente Regolamento che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Esperienza di almeno n. 3 anni nel settore della promozione e della diffusione della pratica sportiva;
  - b. Radicamento, del Concessionario, sul territorio del bacino di utenza dell'impianto, certificato dal numero dei soci sostenitori dell'attività formativa del soggetto concorrente nei precedenti tre anni, e dalla realizzazione di particolari progetti di attività di formazione sportiva. Sono elementi costitutivi del "bacino di utenza" di un determinato impianto:

IL RESPONSABILE SERVIZIO I  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr.ssa Anna Melai

IL RESPONSABILE SERVIZIO V SEGRETARIA  
ORGANIZZAZIONE E PROGETTO UMANE  
NARDONE

- b 1) il territorio comunale che esprime la domanda di attività sportive correlata all'impianto;
- b 2) la popolazione residente sul territorio comunale, per fasce di età interessate alla pratica sportiva;
- b 3) i praticanti della disciplina e/o discipline che si svolgeranno nell'impianto.
- c. Affidabilità economica e dei bilanci degli ultimi 3 anni di attività, dimostrata attraverso la produzione di idonee referenze bancarie del concessionario.
- d. Situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale a qualsiasi titolo impiegato.
- e. Impegno da parte del soggetto richiedente al rispetto rigoroso del capitolato di appalto.

### **Art. 7 – Progetto tecnico**

1. I progetti tecnici presentati dai soggetti concorrenti nelle procedure di gara dovranno indicare:
  - a. la coerenza delle loro finalità con il Piano di Indirizzo Regionale, con gli obiettivi del Piano Provinciale dello Sport e con i Programmi di mandato amministrativo;
  - b. la rispondenza alle esigenze e alle richieste di tutti i cittadini utenti;
  - c. la compatibilità dell'attività perseguita con la tipologia dell'impianto di cui si dispone l'affidamento;
  - d. le finalità educative dell'attività del soggetto che partecipa al bando;
  - e. l'organizzazione del servizio, l'accoglienza improntata a criteri di trasparenza e pubblicità sia nei confronti dei cittadini utenti, sia nei confronti delle altre società che usufruiscono degli impianti;
  - f. le modalità di gestione della struttura con l'indicazione quantitativa e qualitativa del personale educativo, di vigilanza e di segreteria impiegato, nonché le modalità di controllo e di registrazione degli accessi, la durata e l'articolazione oraria delle attività indicando il numero di ore messe a disposizione di società e singoli cittadini e quelle riservate alla società concorrente per la gestione dell'impianto.

### **Art. 8 - Modalità e criteri di valutazione delle offerte**

1. La valutazione delle offerte avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, formata dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Segretario Generale, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando. Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio Affari Generali e Legali individuato dal Presidente della Commissione.
2. L'offerta economica consiste nell'importo offerto dal concorrente rispetto a quello definito a base di gara dall'Amministrazione Comunale.
3. L'offerta tecnica- Progetto tecnico - è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici (educativi, sanitari, sociali e gestionali) proposti.
4. Il punteggio da attribuire all'offerta economica e all'offerta tecnica dovrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione tecnica su quella economica.
5. Il Progetto tecnico sarà valutato rispetto a:

- a. qualità dell'offerta formativa;
- b. l'utenza coinvolta, valutata per età, numero, sesso e condizione di abilità;
- c. il numero delle ore messe a disposizione per le altre società e per i privati;
- d. il numero delle ore di pulizia garantite giornalmente;
- e. la spesa per il rinnovo degli arredi;
- f. la spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria;
- g. la spesa per gli istruttori;
- h. le condizioni di accesso praticate agli utenti.

#### **Art. 9 - Oneri e responsabilità delle parti**

1. Il Concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti, secondo quanto stabilito al successivo art. 12 e specificato nel capitolato di gara, per la gestione ed il funzionamento dell'Impianto nell'orario di utilizzo da parte di questi, e in particolare:
  - a. la spesa delle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono, che saranno direttamente intestate al gestore;
  - b. la pulizia dei locali;
  - c. la sorveglianza e la custodia la manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni all'Impianto;
  - d. gli oneri relativi al personale utilizzato;
  - e. la minuta manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti, come specificato nell'art. 11 del presente Regolamento.
  - f. si assume la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni a terzi;
  - g. è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
  - h. è inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 626/94 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996;
  - i. è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente dell'Ente Concedente per almeno cinque volte l'anno l'impianto convenzionato nell'orario a disposizione del Concessionario per esigenze istituzionali e manifestazioni proprie dell'Ente.
  
2. Il Comune si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria che non derivino da danneggiamenti degli utenti dell'attività del Concessionario.
  - a. Il Comune assume l'impegno di comunicare al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria delle strutture e l'inizio degli stessi con ragionevole preavviso. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.
  - b. Nel caso di danni gravi verificati sia alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
M. G. G.

### Art. 10 - Accesso agli impianti

1. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al gestore e riceverne regolare autorizzazione.
2. L'accesso all' impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l'orario di funzionamento del servizio e secondo la programmazione annualmente definita, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
3. E' comunque prioritario riservare l'accesso agli impianti alle società, associazioni sportive, alle scuole e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali aventi sede nel Comune di Calcinaiia.

### Art. 11 – Orari e Tariffe

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto sono predisposti su proposta dei gestori, prima dell'inizio di ogni anno sportivo, con approvazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate con atto dell' Amministrazione Comunale, ed il loro introito spetta al soggetto gestore degli stessi che si obbliga ad osservarle ed attuarle, dandone piena diffusione all'utenza.

### Art. 12 – Gestione e minuta manutenzione

1. Sono a carico del Concessionario i lavori di minuta manutenzione, consistenti in:
  - a. interventi di riparazioni sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità.
  - b. esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità.
  - c. gestione piccola manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura ( attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.).
  - d. pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi.
  - e. L'igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura

IL RESPONSABILE SERVIZIO V. SEGRETARIA  
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI UMANI  
NADIA GARFITA

### **Art. 13 - Personale adibito all'Impianto**

1. Il Concessionario, per la conduzione dell'impianto, può avvalersi dell'apporto integrativo di soci volontari e di personale qualificato laddove si renda necessario. Il Comune è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità in merito al rispetto delle norme del diritto del lavoro e del pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa, che ricadono direttamente sul gestore dell'impianto.

2. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile del rispetto delle norme in materia di sicurezza, e deve quindi provvedere a tutti gli adempimenti e compiti previsti dal D.Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

### **Art. 14 - Polizze assicurative**

1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone o beni mobili. I valori da assicurare a copertura di rischi di danneggiamento alla struttura e agli impianti saranno indicati nel capitolato di gara.

### **Art. 15 - Durata della Concessione**

1. La durata dell'affidamento in concessione non può superare i 5 anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. E' vietata la cessione parziale o totale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.

3. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa, salvo l'ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale riportata al successivo art. 18 - comma 1.

### **Art. 16 - Convenzioni**

1. Il Comune stipula con ciascun soggetto risultato Concessionario una convenzione concernente la definizione dei rapporti nella gestione dell'impianto sportivo.

IL RESPONSABILE SERVIZIO I  
AFFARI GENERALI E LEGALI

IL RESPONSABILE SERVIZIO I  
SECRETARIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
(NADIA CARPITA)

### **TITOLO III - CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 17 - Modalità di controllo da parte del Comune**

1. Il Comune si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte del Concessionario, sia tramite il proprio Servizio Tecnico per la parte strutturale/conservativa/manutentiva, che tramite il Servizio Affari Generali e Legali per la parte gestionale rilevabile dalla modulistica periodicamente inviata all'Ente.
2. I concessionari sono tenuti a fornire la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.
3. Il gestore è tenuto ad inviare al Comune al termine di ogni quadrimestre un riepilogo delle attività svolte utilizzando apposita modulistica fornita dall'Ente, unitamente ad una copia riepilogativa delle entrate ed uscite riportate nel medesimo periodo di riferimento. Entro il 31 agosto di ogni anno dovrà altresì inviare il programma di utilizzo dell'impianto per la stagione successiva indicando il tipo ed i livelli di attività, il numero dei corsi e di manifestazioni previste, ...

#### **Art. 18 - Risoluzione del rapporto della Concessione**

1. E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno sei mesi al Comune e motivandone le ragioni.
2. L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo, salvo quanto specificamente disciplinato nei singoli atti convenzionali, può essere revocato da parte del Comune prima della scadenza prevista al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale:
  - a) grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
  - b) realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni comunali dovute;
  - c) Indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso;
  - d) aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, ...;
  - e) non fruibilità prolungata dell'impianto;
  - f) mancato pagamento dei canoni dovuti, trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di lettera raccomandata R.R.
  - g) rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.
3. In caso di inadempimento di quanto previsto nell'atto di convenzione il Servizio Affari Generali e Legali provvede, in relazione alla gravità, ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste nei singoli capitolati, ed a diffidare il gestore ad adempiere a quanto previsto.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 19 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla ripubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi della relativa deliberazione di approvazione dello stesso, una volta divenuta esecutiva.
2. Ogni altra disposizione, incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si intende abrogata.

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE SERVIZIO SECRETERIA  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
NADIA CARPITA

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
NADIA CARPITA